





AREA MARINA PROTETTA ISOLE EGADI

Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Favignana n. 33 del 29 febbraio 2012

DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DELL'AREA MARINA PROTETTA ISOLE EGADI

(D.M. 1 giugno 2010 pubblicato sulla G. U. n. 145 del 23 giugno 2010)

ANNO 2012

Art. 1 – Validità

- 1. Il presente Disciplinare stabilisce le discipline e le modalità di svolgimento delle attività consentite per le quali il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta Isole Egadi, da ora in poi detto Regolamento, rimanda a decisioni dell'Ente Gestore.
- 2. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità fino al 31 dicembre 2012.

Art. 2 – Immersioni subacquee

- 1. Ad integrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del Regolamento, nelle grotte sommerse non sono consentite le immersioni subacquee notturne.
- 2. I siti di immersione individuati dall'ente gestore sono i seguenti:
 - 1. Secca Fondale Favignana
 - 2. Secca Fondale 2 Favignana
 - 3. Secca del Toro Canyon Favignana
 - 4. Secca del Toro Levante Favignana
 - 5. Secca del Toro Nord-Ovest (Parete)- Favignana
 - 6. Parete di Nettuno Favignana
 - 7. Mare Nasse Favignana
 - 8. La Secca Continua 1 Favignana
 - 9. L'Orologio (La Secca Continua 2) Favignana
 - 10. Bosco Favignana
 - 11. Manuzza Favignana
 - 12. Fata Morgana Favignana
 - 13. Secca del Trigone (Nonna Venus) Favignana
 - 14. Secca del Feudatario Favignana
 - 15. Palo degli Spirografi Favignana
 - 16. Galeotta 1 Favignana

- 17. Galeotta 2 Favignana
- 18. Scoglio Palumbo Favignana
- 19. Scoglio Corrente Favignana
- 20. Cala Galera Favignana
- 21. Cala Rotonda (Spalla) Favignana
- 22. Grotta di Cala Rotonda Favignana
- 23. Punta Sottile Favignana
- 24. Furitana Favignana
- 25. Sito Archeologico Levanzo
- 26. Cala Tramontana Levanzo
- 27. Capo Grosso Levanzo
- 28. Relitto motonave Elphis Isola di Formica
- 29. Relitto Vickers Wellington MK 2 Isola di Formica
- 30. Scoglio di Tramontana Marettimo
- 31. Scoglio Est Punta Bassana Marettimo
- 32. Scoglio Cavo Marettimo
- 33. Orlata di Cala Martina Marettimo
- 34. Martina Marettimo
- 35. La Cattedrale Marettimo
- 36. Grotta di Cala Martina Marettimo
- 37. Scoglio Spandillo Marettimo
- 38. Grotta con sifone Marettimo
- 39. Secca del Cretazzo Marettimo
- 40. Orlata del Cretazzo Marettimo
- 41. Cretazzo Marettimo
- 42. Faro 1 Marettimo
- 43. Faro Marettimo
- 44. Cala Bianca Ovest– Marettimo
- 45. Cala Bianca Marettimo
- 46. Cala Bianca Nord Marettimo
- 47. Punta Mugnone 1 Marettimo
- 48. Punta Mugnone 2 Marettimo
- 49. Scalo Maestro Marettimo
- 50. Grotta del Tuono Marettimo
- 51. Punta Troia (Castello) Marettimo
- 52. Secca del Cammello 2 Marettimo
- 53. Secca del Cammello Marettimo
- 54. Scoglio del Cammello Marettimo
- 55. San Simone 3 Marettimo
- 56. San Simone (Orlata) Marettimo
- 57. San Simone 2 Marettimo
- 58. Punta San Simone (San Simone 1) Marettimo
- 59. Relitto Klizia Marettimo

- 3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per le immersioni subacquee direttamente all'utenza, l'Ente gestore può stipulare idonea convenzione con i titolari dei servizi di noleggio di attrezzature ARA.
- 4. I titolari dei servizi di noleggio attrezzature ARA sono tenuti a verificare che i richiedenti siano in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore.

Art. 3 – Visite guidate subacquee

- 1. Le visite guidate subacquee sono consentite, previa autorizzazione, nel rispetto delle ordinanze emesse dalla competente Autorità marittima, ed in ogni caso imbarcando un numero di passeggeri non eccedente le 30 unità.
- 2. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 4, del Regolamento, nelle zone B sono consentite le visite guidate subacquee senza autorespiratore, quali snorkeling e seawatching, svolte dai centri di immersione residenti nel comune di Favignana, autorizzati dall'Ente gestore, da svolgersi secondo itinerari previamente comunicati al medesimo Ente gestore.
- 3. I siti di immersione individuati dall'ente gestore sono i seguenti:
 - 1. Secca Fondale Favignana
 - 2. Secca Fondale 2 Favignana
 - 3. Secca del Toro Canyon Favignana
 - 4. Secca del Toro Levante Favignana
 - 5. Secca del Toro Nord-Ovest (Parete)- Favignana
 - 6. Parete di Nettuno Favignana
 - 7. Mare Nasse Favignana
 - 8. La Secca Continua 1 Favignana
 - 9. L'Orologio (La Secca Continua 2) Favignana
 - 10. Bosco Favignana
 - 11. Manuzza Favignana
 - 12. Fata Morgana Favignana
 - 13. Secca del Trigone (Nonna Venus) Favignana
 - 14. Secca del Feudatario Favignana
 - 15. Palo degli Spirografi Favignana
 - 16. Galeotta 1 Favignana
 - 17. Galeotta 2 Favignana
 - 18. Scoglio Palumbo Favignana
 - 19. Scoglio Corrente Favignana
 - 20. Cala Galera Favignana
 - 21. Cala Rotonda (Spalla) Favignana
 - 22. Grotta di Cala Rotonda Favignana
 - 23. Punta Sottile Favignana
 - 24. Furitana Favignana
 - 25. Sito Archeologico Levanzo
 - 26. Cala Tramontana Levanzo
 - 27. Capo Grosso Levanzo
 - 28. Relitto motonave Elphis Isola di Formica
 - 29. Relitto Vickers Wellington MK 2 Isola di Formica
 - 30. Scoglio di Tramontana Marettimo

- 31. Scoglio Est Punta Bassana Marettimo
- 32. Scoglio Cavo Marettimo
- 33. Orlata di Cala Martina Marettimo
- 34. Martina Marettimo
- 35. La Cattedrale Marettimo
- 36. Grotta di Cala Martina Marettimo
- 37. Scoglio Spandillo Marettimo
- 38. Grotta con sifone Marettimo
- 39. Secca del Cretazzo Marettimo
- 40. Orlata del Cretazzo Marettimo
- 41. Cretazzo Marettimo
- 42. Faro 1 Marettimo
- 43. Faro Marettimo
- 44. Cala Bianca Ovest- Marettimo
- 45. Cala Bianca Marettimo
- 46. Cala Bianca Nord Marettimo
- 47. Punta Mugnone 1 Marettimo
- 48. Punta Mugnone 2 Marettimo
- 49. Scalo Maestro Marettimo
- 50. Grotta del Tuono Marettimo
- 51. Punta Troia (Castello) Marettimo
- 52. Secca del Cammello 2 Marettimo
- 53. Secca del Cammello Marettimo
- 54. Scoglio del Cammello Marettimo
- 55. San Simone 3 Marettimo
- 56. San Simone (Orlata) Marettimo
- 57. San Simone 2 Marettimo
- 58. Punta San Simone (San Simone 1) Marettimo
- 59. Relitto Klizia Marettimo

Art. 4 – Navigazione da diporto

- 1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 16, comma 4, del Regolamento, l'autorizzazione alla navigazione a motore nella zona A di Marettimo ai natanti di proprietà dei cittadini residenti o proprietari di abitazioni nella frazione di Marettimo del Comune di Favignana è estensibile anche ai parenti di primo grado e ai coniugi dei predetti soggetti, purché individuati all'atto dell'autorizzazione.
- 2. In relazione alle disposizioni dell'articolo 16, comma 7, del Regolamento, l'autorizzazione alla navigazione a motore in zona B ai natanti di proprietà dei cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Favignana è estensibile anche ai parenti di primo grado e ai coniugi dei predetti soggetti, purché individuati all'atto dell'autorizzazione.
- 3. Ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del Regolamento, nella zona B di Marettimo è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la navigazione a motore entro la distanza di 500 metri dalla costa, ad un numero massimo di 40 natanti di proprietà dei

- soggetti non residenti nel comune di Favignana¹.
- 4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma, l'Ente gestore assicura il necessario ricambio tra i soggetti autorizzati, rilasciando autorizzazioni esclusivamente giornaliere e settimanali, anche rinnovabili, in ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
- 5. In coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, del Regolamento, che consente la libera navigazione a vela e con propulsore elettrico in zona B, in zona B è consentito l'accesso alle unità da diporto a trazione velica o elettrica, anche al fine di raggiungere le aree destinate a campi ormeggio di cui al successivo articolo 5, comma 1.

Art. 5 - Ormeggio

- 1. In prima applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 18, comma 5, del Regolamento, relativo alla potestà dell'Ente gestore di adeguare, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle attività di ancoraggio, ed in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, del medesimo Regolamento, che consente la libera navigazione a vela e con propulsore elettrico in zona B, nelle zone B è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ormeggio alle unità da diporto a trazione velica o elettrica, incluse le unità in noleggio del tipo "charter a vela", al di fuori dei fondali di rilevante interesse ambientale, individuati dall'Ente gestore.
- 2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio nell'area marina protetta, l'Ente gestore assicura il necessario ricambio tra i soggetti richiedenti, rilasciando autorizzazioni
 - a. esclusivamente giornaliere e settimanali, anche rinnovabili, per le unità da diporto, in ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
 - b. settimanali, mensili e annuali, per le unità da diporto in noleggio e locazione.
- 3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento, i titolari di strutture per l'ormeggio delle unità da diporto nell'area marina protetta sono tenuti ad acquisire l'autorizzazione da parte dell'Ente gestore, a fronte del pagamento di un corrispettivo per diritti di segreteria determinato in funzione del numero delle unità da diporto ormeggiate. A tal fine, l'Ente gestore può stipulare apposita convenzione con i titolari delle strutture per l'ormeggio.
- 4. Ai fini dello svolgimento del servizio di ormeggio nell'area marina protetta, gli operatori sono tenuti a riscuotere, per ogni giorno di ormeggio nelle acque della medesima area marina protetta, il contributo di ingresso pari ad Euro 1,00 (Euro uno/00) per ogni unità navale ormeggiata. La riscossione del contributo d'ingresso nell'area marina protetta potrà avvenire mediante rilascio di apposito ticket fornito dall'Ente gestore.

Art. 6 - Ancoraggio

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4 del Regolamento, nella zona B di Marettimo è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ancoraggio entro la distanza di 500 metri dalla costa, ai natanti di proprietà dei soggetti non residenti nel comune di

¹ Nelle zone B è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la navigazione a motore entro la distanza di 500 metri dalla costa ai natanti di proprietà dei cittadini residenti o proprietari di abitazione nel Comune di Favignana.

- Favignana di cui al precedente articolo 4, comma 3.
- 2. In prima applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 18, comma 5, del Regolamento, relativo alla potestà dell'Ente gestore di adeguare, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle attività di ancoraggio, ed in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, del medesimo Regolamento, che consente la libera navigazione a vela e con propulsore elettrico in zona B, nelle zone B è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ancoraggio alle unità navali a trazione velica o elettrica, incluse le unità in noleggio del tipo "charter a vela", al di fuori dei fondali di rilevante interesse ambientale individuati dall'Ente gestore.
- 3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ancoraggio in zona B, i soggetti di cui alle disposizioni del precedente articolo 4, comma 3 (n. massimo 40 natanti di proprietà dei soggetti non residenti nel comune di Favignana) e del precedente comma 4 del presente articolo (unità navali a trazione velica o elettrica, incluse le unità in noleggio del tipo "charter a vela") sono tenuti al pagamento dei corrispettivi di cui al successivo articolo 15.
- 4. Ad integrazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 18 del Regolamento, nelle zone B e C dell'area marina protetta sono individuate, in esito alle attività di monitoraggio svolte dall'Ente gestore, le seguenti aree caratterizzate da fondali di rilevante interesse ambientale:
 - a. Faraglione, zona B di Favignana;
 - b. Capo Grosso, zona B di Levanzo;
 - c. Cala Tramontana, zona B di Levanzo;
 - d. Scalo Maestro, zona B di Marettimo;
 - e. Conca, zona B di Marettimo;
 - f. Punta Mugnone, zona B di Marettimo.
 - g. Cala Rossa, zona C di Favignana;
 - h. Bue Marino, zona C di Favignana;
 - i. Cala Azzurra, zona C di Favignana;
 - j. Marasolo, zona C di Favignana;
 - k. Preveto e Scindo Passo, zona C di Favignana;
 - l. Cala Rotonda, zona C di Favignana;
 - m. Pozzo Ponente, zona C di Favignana;
 - n. Cala Fredda, zona C di Levanzo;
 - o. Cala Minnola, zona C di Levanzo;
 - p. Cala Manione, zona C di Marettimo;
 - q. Finocchio marino, zona C di Marettimo.
- 5. All'interno delle aree di cui alle lettere da g) a q) del precedente comma, situate in zona C, l'ancoraggio è consentito dall'alba al tramonto, salvo diversa disposizione dell'Autorità marittima, alle seguenti unità:
 - a. natanti, esclusivamente sui fondali inerti sabbiosi o fangosi;
 - b. imbarcazioni e navi da diporto, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente sui fondali inerti sabbiosi o fangosi.
- 6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ancoraggio in zona C di cui al precedente comma 5, lettera b),
 - a. i residenti e proprietari di abitazione nel Comune di Favignana, nonché i loro parenti di primo grado e i coniugi, sono esentati al pagamento del corrispettivo;

b. i non residenti nel Comune di Favignana sono tenuti al pagamento del corrispettivo versato a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese di cui al successivo articolo 15.

Art. 7 - Attività di trasporto passeggeri

- 1. Ai sensi dell'art. 19, comma 16, del Regolamento, al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, con particolare riferimento alla protezione dei fondali, nonché in recepimento delle raccomandazioni in materia di sicurezza della navigazione e della balneazione effettuate dall'Autorità Marittima, possono essere autorizzate a svolgere attività di trasporto passeggeri le unità navali a ciò adibite, in numero massimo di 8 unità, con un massimo di n. 2 autorizzazioni per singolo armatore residente nel Comune di Favignana, e un massimo di n. 1 autorizzazione per gli armatori non residenti.
- 2. Il carico massimo totale di passeggeri imbarcabili sulle 8 unità adibite al trasporto passeggeri non potrà superare il limite del totale delle portate massime delle barche autorizzate nel 2011, pari a 1.387 persone.
- 3. Le attività di trasporto passeggeri lungo le isole di Favignana, Levanzo e Marettimo da parte delle unità autorizzate dall'Ente gestore sono consentite esclusivamente con le seguenti modalità:
 - a. in zona C, con navigazione condotta a 100 metri di distanza dalle coste alte e a non meno di 300 metri di distanza dalle coste basse, dalle spiagge e dalle aree riservate alla balneazione, salvo diversa disposizione dell'Autorità Marittima;
 - b. con partenza da un unico porto prestabilito e rotta lungo itinerari concordati con l'Ente gestore, salvo il successivo punto e;
 - c. con obbligo di sosta in porto
 - i. nell'isola di Favignana, per un tempo minimo di ore 2;
 - ii. nell'isola di Levanzo, per un tempo minimo di ore 1 e 30';
 - iii. nell'isola di Marettimo, per un tempo minimo di ore 1 e 30';
 - d. all'arrivo in porto, il comandante o suo delegato è tenuto a comunicare agli uffici dell'AMP o alla Capitaneria di Porto l'orario di attracco. Tale comunicazione può avvenire via VHF alla Capitaneria, o via fax, e-mail all'Ente gestore, o recandosi personalmente presso gli uffici;
 - e. per ciascuna isola, sono consentite due soste di massimo 45 minuti in aree concordate con l'Ente gestore, che assicurino il ridosso in funzione delle condizioni meteo marine presenti. Per le unità navali non autorizzate all'entrata in vigore del Regolamento sono escluse le seguenti aree di maggiore fruizione balneare e diportistica:
 - i. Cala Rossa, a Favignana;
 - ii. Cala Azzurra, a Favignana.
 - f. nel corso delle soste, l'eventuale balneazione dei passeggeri è consentita esclusivamente all'interno delle aree a ciò riservate, come individuate dalle ordinanze dell'Autorità marittima;
 - g. nel corso delle crociere, ai sensi del comma 15 dell'Articolo 19 del Regolamento, è fatto obbligo di fornire ai passeggeri l'apposito materiale informativo, anche audio e video, predisposto dall'Ente gestore.

- h. l'ancoraggio o l'eventuale ormeggio dell'unità navale è consentito nei siti individuati dall'Ente gestore, al di fuori della zona riservata alla balneazione.
- 4. Le unità navali che non risultavano autorizzate dall'Ente gestore all'entrata in vigore del Regolamento sono tenute a rispettare il seguente regime di turnazione, previo accordo con l'Ente gestore medesimo, anche tenendo conto delle eventuali condizioni meteomarine avverse:
 - i. per ciascuna isola, per 5 giorni a settimana, per il periodo dal 15 luglio al 15 settembre;
 - ii. per ciascuna isola, per 4 giorni a settimana, nei restanti periodi.
- 5. Le unità navali che risultavano già autorizzate al trasporto passeggeri all'entrata in vigore del Regolamento sono esentate dal regime di turnazione di cui al precedente comma.
- 6. Gli armatori titolari delle unità autorizzate alle attività di trasporto passeggeri possono sostituire o modificare le unità navali a ciò adibite, richiedendo all'Ente gestore il trasferimento della relativa autorizzazione alla nuova unità, purché nel rispetto del limite massimo del totale dei passeggeri imbarcabili stabilito al precedente comma 2.
- 7. Ai fini dello svolgimento del servizio di trasporto passeggeri nell'area marina protetta, gli armatori sono tenuti a riscuotere, per ogni spedizione verso l'area marina medesima, il contributo di ingresso pari ad Euro 1,00 (Euro uno/00) per ogni singolo passeggero. A tal fine, l'Ente gestore può stipulare apposita convenzione con gli armatori titolari delle unità adibite ad attività di trasporto passeggeri. La riscossione del contributo d'ingresso nell'area marina protetta potrà avvenire mediante rilascio di apposito ticket fornito dall'Ente gestore.

Art. 8 - Attività di visite guidate

- 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b) del decreto istitutivo dell'area marina protetta, nella zona A di Marettimo le attività di visite guidate di cui all'articolo 19, comma 2 del Regolamento, sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, per un massimo di 30 passeggeri.
- 2. Ai sensi dell'art. 19, comma 16, del Regolamento, al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, possono essere autorizzate a svolgere attività di visite guidate le seguenti unità navali:
 - a. unità navali adibite alle visite guidate, già autorizzate alla data di entrata in vigore del Regolamento;
 - b. unità navali di proprietà di soggetti e imprese residenti nel Comune di Favignana, già autorizzate all'attività di trasporto passeggeri ai sensi del precedente articolo 7, comma 2, in numero massimo di 3 unità;
 - c. unità navali adibite a visite guidate, abilitate al trasporto di un massimo di n. 30 passeggeri, di proprietà di soggetti richiedenti nuove autorizzazioni successive alla data di entrata in vigore del Regolamento, in numero massimo di 10 unità.
- 3. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di visite guidate di cui al precedente comma 3, lettera c) sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nel Comune di Favignana, fino al raggiungimento del 70% dei permessi, e subordinatamente secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

- 4. Nella zona A di Marettimo è consentito l'accesso alle grotte, a lento moto, alle unità navali di proprietà dei residenti nel comune di Favignana già autorizzate dall'Ente gestore per lo svolgimento di visite guidate ai sensi dell'Art. 19, comma 2, lettera b), del Regolamento, purché dotate di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
- 5. Ai fini dello svolgimento delle visite guidate nella zona A di Marettimo da parte delle unità navali adibite a tale scopo di proprietà dei residenti nel Comune di Favignana, autorizzate per un numero massimo giornaliero di 5 unità ai sensi dell'articolo 19 comma 2, lettera b), del Regolamento, l'Ente gestore predispone un calendario di uscite per le unità che hanno legittimamente avanzato istanza, preventivamente sottoposto ai medesimi soggetti richiedenti, ed emette giornalmente una quota di autorizzazioni.

Art. 9 – Attività di noleggio e locazione di unità da diporto

- 1. Ad integrazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 21 del Regolamento, ed in prima applicazione del criterio di contingentamento di cui al comma 3 del medesimo articolo 21
 - a) nelle zone B, C e D l'esercizio dei servizi di locazione è consentito esclusivamente imbarcando un massimo di 30 passeggeri;
 - b) il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio e locazione è stabilito in numero di 200.

Art. 10 - Attività di whale watching

1. Ai fini dello svolgimento dei servizi di whale-watching nell'area marina protetta, i soggetti e le imprese interessate devono acquisire l'autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore, a fronte del pagamento di un corrispettivo per diritti di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 15.

Art. 11 – Pesca ricreativa e sportiva

- 1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 25, comma 4, del Regolamento, sono autorizzabili alla pesca sportiva in zona B anche i parenti di primo grado dei soggetti residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, purché individuati all'atto dell'autorizzazione.
- 2. In zona B non è consentita la pesca sportiva ai soggetti che non risultano residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni.
- 3. Nelle zone B e C, ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 4, del Regolamento, è consentita la pesca sportiva, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, con palangari, con un numero di ami non superiore a 150.
- 4. In zona C, i soggetti che non risultano residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, o parenti di primo grado di questi soggetti, possono effettuare attività di pesca sportiva, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con gli attrezzi e le modalità già indicati all'art. 25, comma 4 del Regolamento, di seguito riportati:
 - i. sia da terra che da unità navale, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;

- ii. da terra, con massimo di 2 canne singole fisse o da lancio, o lenza a non più di 2 ami;
- iii. da unità navale, con bolentino, anche con canna a mulinello a non più di 2 ami;
- iv. da unità navale, con massimo 2 lenze da traina;
- v. da unità navale, con massimo 2 lenze per la cattura di cefalopodi (polpara, totanara e seppiolara);
- vi. da unità navale, la pesca sportiva è consentita a non più di 3 occupanti;
- vii. non è consentita la pesca con affondatore;
- viii. non è consentita la pesca a traina con monel, piombo guardiano e vertical jigging o attrezzi da pesca similari;
 - ix. non è consentito l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
 - x. i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.
- 5. Ai sensi dell'articolo 25, comma 4, lettera a), ferme restando le normative nazionali e regionali vigenti in materia², è consentito il prelievo dei ricci di mare in zona B e C, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, per un prelievo cumulativo giornaliero di massimo 50 esemplari, di dimensioni minime non inferiori a 7 cm, aculei compresi, e comunque non superiore a 3 kg per persona e a 5 kg per unità navale.
- 6. In prima applicazione di quanto stabilito ai commi 8 e 9 dell'articolo 25 del Regolamento, relativi ai criteri di contingentamento delle attività di pesca sportiva che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, e alla potestà dell'ente gestore di adeguare, con autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva, sono sospese le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 4 dell'articolo 25 (divieto alla pesca con traina di profondità), esclusivamente ai soggetti residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, autorizzati dall'Ente gestore, nonché ai loro parenti di primo grado, purchè individuati all'atto dell'autorizzazione.

Art. 12 - Pesca professionale

- 1. Ai sensi del comma 13 dell'articolo 23 del Regolamento, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e sulla base degli esiti dei confronti intercorsi con le Autorità marittime competenti e con gli operatori del settore, per maggiore chiarezza della norma la disciplina delle attività di pesca professionale è rettificata come segue:
 - a. il comma 3 dell'articolo 23 è rettificato come segue:
 - 3. Nelle zone B e C è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune ricadente nell'area marina protetta da almeno 5 anni, esercitata a bordo delle unità iscritte presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro in ogni singola uscita:
 - a. rete da posta (tremaglio), ad esclusione del tipo monofilo, di lunghezza massima di 2.000 metri, più 500 metri per ogni addetto regolarmente imbarcato oltre il comandante, con maglia

² Ai sensi dell'art. 4 del DM del 12 gennaio 1995 e dell'art. 4 del Decreto 7 luglio 1995 dell'Assessorato della Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca della Regione Siciliana, la pesca professionale e sportiva del riccio di mare è vietata dal 1 maggio al 30 giugno.

- di dimensioni non inferiori all"11" (singola maglia di 50 mm di apertura massima totale, ovvero 25 mm per lato), per la pesca dall'alba al tramonto, e con maglia di dimensioni non inferiori all"8" (singola maglia di 65 mm di apertura massima totale, ovvero 32,5 mm per lato), per la pesca dal tramonto all'alba, calata ad una distanza dalla linea di costa non inferiore a 100 metri, segnalata come previsto dalla normativa vigente;
- b. palangari, a non più di 500 ami, più 100 ami per ogni addetto regolarmente imbarcato oltre al comandante, ad una distanza non inferiore ai 100 metri dalla costa;
- c. nasse, come previsto dalla normativa vigente.
- 2. In prima applicazione di quanto stabilito al comma 13 dell'articolo 23 del Regolamento, relativo alla potestà dell'ente gestore di adeguare, con autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca professionale sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, le disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 23 sono estese anche alla zona B di Marettimo. Il comma 5 dell'art. 23 è quindi rettificato e integrato come segue, anche sulla base degli esiti dei confronti intercorsi con le Autorità marittime competenti e con gli operatori del settore, ai fini di una maggiore chiarezza della norma:
 - 5. Nella zona B di Marettimo e in zona C è consentita, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune ricadente nell'area marina protetta da almeno 5 anni, esercitata a bordo delle unità iscritte presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro in ogni singola uscita:
 - a) la pesca con reti tipo ferrettara e agugliara;
 - b) la pesca con rete ad imbrocco, non derivante, in periodi dell'anno e in siti di pesca preventivamente individuati dall'Ente gestore, del tipo
 - i) rete combinata o incastellata, denominata "bardassuni", di lunghezza massima di 300 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 56 mm;
 - ii) rete fissa localmente denominata "palamitara", di lunghezza massima di 300 metri, con maglia non inferiore a 86 mm, utilizzata anche in deroga al limite di distanza dalla costa di 100 metri.
 - c) la pesca tradizionale con **rete a circuizione senza chiusura, denominata tartarone** ("tartarune"), in periodi dell'anno stabiliti dall'Ente gestore, esercitata da unità di pesca inferiori a 10 Tsl, compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo.
- 3. Ai sensi del comma 13 dell'articolo 23 del Regolamento, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e sulla base degli esiti dei confronti intercorsi con le Autorità marittime competenti e con gli operatori del settore, per maggiore chiarezza della norma la disciplina delle attività di pesca professionale è rettificata come segue:
 - a. il comma 6 dell'articolo 23 è rettificato come segue:
 - 6. In zona C è consentita, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, la piccola circuizione, esercitata da unità di pesca inferiori a 10 Tsl, compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo, alle unità iscritte nel Compartimento Marittimo di Trapani.
 - b. il comma 7 dell'articolo 23 è rettificato come segue:
 - 7. Nella zona C circostante le isole di Levanzo e Favignana è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, alle unità iscritte nel Compartimento Marittimo di Trapani alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con gli attrezzi e modalità di cui al precedente comma 3.

- c. il comma 9 dell'articolo 23 è rettificato come segue:
- 9. Nella zona D è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, alle unità iscritte nel Compartimento Marittimo di Trapani, secondo le modalità di cui al precedente comma 3.
- d. il comma 10 dell'articolo 23 è rettificato come segue:
- 10.Nella zona D è consentita la pesca a grande circuizione e a strascico, previa autorizzazione dell'Ente gestore, alle unità iscritte nel Compartimento Marittimo di Trapani, come previsto dalla normativa vigente e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo.
- 4. Nelle zone B, ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 del Regolamento, è consentita, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, la piccola circuizione, compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo, riservata ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, esercitata a bordo delle unità di pesca inferiori a 10 Tsl iscritte presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo.
- 5. In prima applicazione di quanto stabilito al comma 13 dell'articolo 23 del Regolamento, relativo alla potestà dell'ente gestore di adeguare, con autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca professionale sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché in considerazione dell'entrata in vigore dei divieti di cui al regolamento CE n. 1967/2006, le disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 23 sono integrate come segue:
 - a. "Nella zona C di Marettimo è consentita, per un periodo massimo di 20 giorni, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, la piccola pesca artigianale delle mennole (*Spicara maena*), ai pescatori già autorizzati all'esercizio della piccola pesca professionale nella zona C dell'isola di Marettimo e ad un massimo di n. 7 unità già tradizionalmente operanti nell'area, iscritte presso gli Uffici della Capitaneria di Porto di Trapani, secondo le seguenti disposizioni:
 - i. utilizzo e imbarco a bordo di rete da posta di lunghezza massima di 600 metri, anche di tipo monofilo, con maglia di dimensioni non inferiori al "13", segnalata come previsto dalla normativa vigente. Al termine del periodo è fatto obbligo di dichiarare le catture effettuate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta."
 - b. "Nelle zone B e C è consentita, per il periodo dal 1 marzo al 15 maggio, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, alle unità iscritte presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo, la piccola pesca artigianale della boga (*Boops boops*) e dello zerro o "ritunno" (*Spicara smaris*), secondo le seguenti disposizioni:
 - i. con rete da posta anche di tipo monofilo, con maglia di dimensioni non inferiori al "16", segnalata come previsto dalla normativa vigente."

Art. 13 - Pescaturismo

1. Nelle zona A di Marettimo è consentito, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore allo svolgimento di visite guidate, il transito delle barche già autorizzate alle attività di pescaturismo di proprietà dei residenti o proprietari di abitazioni nel Comune

di Favignana da almeno 5 anni, esclusivamente senza la detenzione a bordo di attrezzi da pesca.

Art. 14 – Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno validità per tutto l'anno solare e scadono inderogabilmente al 31 dicembre 2012.

Art. 15 - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

- 1. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ancoraggio nell'area marina protetta è disposto anche su base giornaliera.
- 2. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di whale-watching è disposto su base mensile e annuale.
- 3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio è disposto anche su base mensile e annuale, per le unità da diporto in noleggio e locazione e per gli operatori che effettuano servizi di visite guidate subacquee, trasporto passeggeri e visite guidate.
- 4. Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, vengono definiti nel seguito i corrispettivi, comprendenti i rimborsi spese e diritti di segreteria, per le attività autorizzabili nell'Area Marina Protetta:

Attività	Corrispettivo	Corrispettivo Corrispettivo		Corrispettiv	
	giornaliero	settimanale	mensile	o annuo	
Ricerca scientifica	(Non previsto)	€ 30,00	€ 50,00	€ 100,00	
Riprese fotografiche, cinematografiche e	€ 20,00	€ 50,00	€ 100,00	€ 200,00	
televisive					
Visite guidate subacquee	€ 3,00 per visit	atore subacqueo	€ 500,00	€ 1.000,00	
			(forfetario)	(forfetario)	
Visite guidate subacquee senza			€ 100,00	€ 250,00	
autorespiratore (snorkeling, seawatching)					
Immersioni subacquee in zona B e C	€ 5,00	€ 10,00	€ 20,00	€ 50,00	
Navigazione da diporto di residenti	€ 3,00	€ 5,00	€ 10,00	€ 20,00	
(Zona A Marettimo e Zone B)					
Navigazione da diporto per natanti non	€ 5,00	€ 20,00			
residenti (Zona B di Marettimo)					
Ancoraggio		,		,	
– natanti con l.f.t. < 6 m	€ 5,00	€ 10,00	€ 20,00	€ 50,00	
– natanti con l.f.t. tra 6 e 10 m	€ 10,00	€ 15,00	€ 30,00	€ 60,00	
– imbarcazioni con l.f.t. tra 10 e 24 m	€ 15,00	€ 25,00	€ 50,00	€ 100,00	
- navi da diporto (l.f.t. > 24 m)	€ 30,00	€ 50,00	€ 100,00	€ 150,00	
Ormeggio					
– natanti con l.f.t. < 6 m	€ 15,00	€ 75,00	100,00	200,00	
– natanti con l.f.t. tra 6 e 10 m	€ 20,00	€ 100,00	150,00	300,00	
– imbarcazioni con l.f.t. tra 10 e 24 m	€ 30,00	€ 150,00	200,00	400,00	
– navi da diporto (l.f.t. > 24 m)	€ 50,00	€ 250,00	350,00	700,00	
Whale-watching					
Unità max 12 passeggeri	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 50,00	€ 150,00	
Unità max 30 passeggeri	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 150,00	€ 400,00	

Attività	Corrispettivo giornaliero	Corrispettivo settimanale	Corrispettivo mensile	Corrispettiv o annuo
Visite Guidate	giornaneio	Settimanate	mensie	0 amuo
	(NIam mussiata)	(Non muscista)	6 50 00	£ 150 00
Unità max 12 passeggeri	(Non previsto)	(Non previsto)	·	€ 150,00
Unità max 30 passeggeri	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 150,00	€ 400,00
Unità da traffico				
Trasporto Passeggeri			€ 1,00	a passeggero
Trasporto di linea			€ 1,00	a passeggero
Locazione e noleggio				
– natanti con l.f.t. < 6 m	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 30,00	€ 60,00
– natanti con l.f.t. tra 6 e 10 m	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 40,00	€ 80,00
– imbarcazioni con l.f.t. tra 10 e 24 m	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 60,00	€ 100,00
Pesca sportiva				
– da terra (lenza, canna, bolentino)	€ 3,00	€ 6,00	€ 10,00	€ 15,00
 da unità navale (lenza, canna, bolentino, traina di superficie e di profondità *, lenza per cefalopodi) 	€ 3,00	€ 6,00	€ 10,00	€ 15,00
– palangari da unità navale **	€ 3,00	€ 6,00	€ 10,00	€ 15,00
– prelievo ricci (max 50/giorno) **	€ 5,00	€ 10,00	€ 15,00	€ 20,00

^{*} traina di profondità consentita solo ai residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Favignana da almeno 5 anni

5. Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento

- a. i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma 4, ad eccezione del trasporto passeggeri e di linea, sono ridotti del 50% per i residenti e proprietari di case nel comune di Favignana;
- b. i residenti nel Comune di Favignana maggiori di anni 65 sono esentati dal pagamento dei corrispettivi di cui al precedente comma 4 relativi a immersioni, navigazione da diporto, ancoraggio, ormeggio e pesca sportiva;
- c. dalla data di entrata in vigore del presente atto, i residenti e proprietari di abitazioni nella frazione di Marettimo del Comune di Favignana sono esentati dal pagamento dei corrispettivi per l'autorizzazione alla navigazione da diporto nella zona A di Marettimo;
- d. dalla data di entrata in vigore del presente atto, i residenti e proprietari di abitazioni nel Comune di Favignana sono esentati dal pagamento dei corrispettivi per l'autorizzazione alla navigazione da diporto nelle zone B.
- 6. Per le attività di visite guidate e noleggio di unità da diporto, le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai soggetti autorizzati che risultino in possesso dell'attestato di "Accompagnatore nautico per le visite guidate nell'Area marina protetta Isole Egadi", rilasciato dall'Ente gestore nel 2011 a seguito della frequentazione dell'apposito modulo formativo.
- 7. Ai sensi dell'articolo 31, comma 13, del Regolamento, i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma 4, ad eccezione di quelli relativi alla pesca sportiva, sono ridotti del 30% per i proprietari di unità navali in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
 - a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde,

^{**} solo residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Favignana da almeno 5 anni

- motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conformi alla direttiva);
- b. casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
- 8. Ai soggetti destinatari delle estensioni delle autorizzazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del presente disciplinare, non si applica il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente comma 4.
- 9. Le premialità di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 non sono cumulabili.
- 10. In caso di richiesta di autorizzazione per più tipologie di pesca sportiva, il corrispettivo previsto per il rilascio dell'autorizzazione è pari alla somma dei relativi corrispettivi di cui al precedente comma 4.
- 11. I corrispettivi dell'anno 2012 per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma 4, relativi a immersioni, navigazione da diporto, ancoraggio e pesca sportiva, sono ridotti per i residenti nel Comune di Favignana in misura del
 - 50%, per i soggetti autorizzati nel 2011 che abbiano acquisito la predetta autorizzazione con validità a far data dal 16 luglio 2011 al 31 agosto 2011;
 - b. 60%, per i soggetti autorizzati nel 2011 che abbiano acquisito la predetta autorizzazione con validità a far data dal 1 settembre 2011 al 31 ottobre 2011;
 - c. 75%, per i soggetti autorizzati nel 2011 che abbiano acquisito la predetta autorizzazione con validità a far data dal 1 novembre al 31 dicembre 2011.

Art. 16 - Sanzioni

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 4, del Regolamento, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 689/81 e ss. mm. e ii., per una maggiore efficacia dell'azione sanzionatoria, le Autorità che effettuano l'accertamento di una violazione delle disposizioni vigenti nell'Area marina protetta possono procedere, contestualmente, all'irrogazione della relativa sanzione, dandone comunicazione all'Ente gestore.

2. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 35 del regolamento³, l'Ente gestore stabilisce le seguenti entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento medesimo.

³ Il comma 5 dell'articolo 35 del regolamento stabilisce che l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento medesimo sia determinata dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.

Violazione	Normativa di riferimento	Sanzione prevista dalla norma	Sanzione prevista ex L. 689/81 (da comminarsi all'atto dell'accertamento)	Sanzione pecuniaria prevista ex Art. 35, comma 5 del Regolamento, da comminarsi dall'Ente gestore trascorsi 60 gg	In caso di reiterazione (sanzioni da comminarsi a cura dell'Ente gestore)
Mancato possesso della autorizzazione in caso di revoca o sospensione della medesima, a seguito di recidiva:	Si richiama l'art. 19, comma 3 della L. 394/91 in quanto la predetta attività può compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area.	Penale (art. 30, commi 1 e 7, L 394/91)			
Utilizzo improprio documentazione autorizzativa	Artt. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	Il doppio del minimo: 51 € e sospensione autorizzazione per 7 gg. Qualora tale utilizzo improprio sia associato ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.	un terzo del massimo: 344 €	sanzione pecuniaria (il doppio del minimo: 51 €) e revoca dell'autorizzazione
Cattura, raccolta, danneggiamento di specie animali e vegetali, asportazione di minerali e reperti archeologici	Art. 19, comma 3, della L. 394/91	Penale *			
Alterazione dell'ambiente geofisico, discarica di rifiuti	Art. 19, comma 3, della L. 394/91	Penale *			
Disciplina degli scarichi idrici	Art. 9 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	in zona A: penale *. In zona B, C e D: il doppio del minimo: 51 €	In zona B, C e D : un terzo del massimo: 344 €	Segnalazione all'autorità giudiziaria
Disciplina delle immersioni subacquee Mancato possesso	Art. 14 del Regolamento Art. 14 del Regolamento	da 25 € a 1.032 € da 25 € a 1.032 €	in zona A: penale *. In zona B e C: il doppio del minimo: 51 € in zona A: penale *.	In zona B e C: un terzo del massimo: 344 € In zona B e C: la metà del	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg In zona B e C: il
dell'autorizzazione	The Fracting of amount	da 25 0 a 1.052 0	In zona B e C: il doppio del minimo: 51 €	massimo: 516 €	massimo 1.032 €

^{*} Ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 7, della L. 394/91.

Violazione	Normativa di riferimento	Sanzione prevista dalla norma	Sanzione prevista ex L. 689/81 (da comminarsi all'atto dell'accertamento)	Sanzione pecuniaria prevista ex Art. 35, comma 5 del Regolamento, da comminarsi dall'Ente gestore trascorsi 60 gg	In caso di reiterazione (sanzioni da comminarsi a cura dell'Ente gestore)
Disciplina delle visite guidate subacquee	Art. 15 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona A: penale *. In zona B e C: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C: un terzo del massimo: 344 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg
Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 15 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona A: penale *. In zona B e C: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C: la metà del massimo: 516 €	Segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina della navigazione da diporto	Art. 16 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona A: penale *. In zona B: il doppio del minimo: 51 €	In zona B: un terzo del massimo: 344 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg
Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 16 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona A: penale *. In zona B: il doppio del minimo: 51 €	In zona B: la metà del massimo: 516 €	In zona B: il massimo 1.032 €
Navigazione da diporto in zona vietata	L. 172/2003, Art. 4, com. 2	da 200 € a 1.000 €	in zona A: penale *. In zona B: un terzo del massimo: 333 €	In zona B: il doppio del minimo: 400 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg
Navigazione a motore in zona vietata	Art. 19, comma 3, della L. 394/91	Penale			
Disciplina dell'ormeggio	Art. 17 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	in zona A: penale *. In zona B e C: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C: un terzo del massimo: 344 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg
Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 17 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona B e C: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C: la metà del massimo: 516 €	In zona B e C: il massimo 1.032€
Disciplina dell'ancoraggio	Art. 18 del Regolamento e Art. 6 del Disciplinare	da 25 € a 1.032 €	in zona A: penale *; in zona B e C**: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C**: un terzo del massimo: 344 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg
Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 18 del Regolamento e Art. 6 del Disciplinare	da 25 € a 1.032 €	In zona B e C**: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C**: la metà del massimo: 516 €	In zona B e C**: il massimo 1.032 €

^{*} Ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 7, della L. 394/91.

** Per le violazioni nelle aree caratterizzate da fondali di rilevante interesse ambientale di cui all'Articolo 18, comma 10.

Violazione	Normativa di riferimento	Sanzione prevista dalla norma	Sanzione prevista ex L. 689/81 (da comminarsi all'atto dell'accertamento)	Sanzione pecuniaria prevista ex Art. 35, comma 5 del Regolamento, da comminarsi dall'Ente gestore trascorsi 60 gg	In caso di reiterazione (sanzioni da comminarsi a cura dell'Ente gestore)
Disciplina delle attività di	Art. 19 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona A: penale *.	In zona B e C: la metà del	Sanzione pecuniaria e
trasporto passeggeri	e Art. 7 del Disciplinare		1 1	massimo: 516 €	sospensione
			del minimo: 51 €		autorizzazione per 7 gg
Mancato possesso	Art. 19 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	1	In zona B, C e D: il massimo:	Segnalazione
dell'autorizzazione	e Art. 7 del Disciplinare		In zona B, C e D: il doppio	1.032 €	all'Autorità giudiziaria
			del minimo: 51 €		
Disciplina delle attività di	Art. 19 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona A: penale *.	In zona B e C: un terzo del	Sanzione pecuniaria e
visite guidate ***	e Art. 8 del Disciplinare		In zona B e C: il doppio	massimo: 344 €	sospensione
			del minimo: 51 €		autorizzazione per 7 gg
Mancato possesso	Art. 19 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona A: penale *.	In zona B, C e D: la metà del	Segnalazione
dell'autorizzazione	e Art. 8 del Disciplinare		In zona B, C, D: il doppio	massimo: 516 €	all'Autorità giudiziaria
			del minimo: 51 €		
Disciplina delle attività di	Art. 21 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona A: penale *.	In zona B e C: un terzo del	Sanzione pecuniaria e
noleggio e locazione di unità			In zona B e C: il doppio	massimo: 344 €	sospensione
da diporto		1 25 0 4 022 0	del minimo: 51 €		autorizzazione per 7 gg
Mancato possesso	Art. 21 del Regolamento	da 25 € a 1.032 €	In zona A: penale *.	In zona B, C e D: la metà del	In zona B, C e D: il
dell'autorizzazione			In zona B, C e D: il doppio	massimo: 516 €	massimo 1.032 €
D	A . 40 2 1 11 T	D 1 1	del minimo: 51 €		
Pesca vietata	Art. 19, comma 3, della L. 394/91	Penale *			
Disciplina dell'attività di	Art. 23 del Regolamento e	da 2.000 € a	In zona A: penale *.	In zona B, C e D: la metà del	Sanzione pecuniaria e
piccola pesca professionale	Artt. 10 e 11 del D.Lgs. 9	12.000 €	In zona B, C e D: il doppio	massimo: 6.000 € **	sospensione
(compresa detenzione	gennaio 2012, n. 4		del minimo: 4.000 € **		autorizzazione per 15 gg
attrezzi da pesca vietati)					
Mancato possesso	Art. 23 del Regolamento e	da 2.000 € a	In zona A: penale *.	In zona B, C e D: i due terzi del	Segnalazione
dell'autorizzazione	Artt. 10 e 11 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4	12.000 €	In zona B, C e D: il doppio del minimo: 4.000 € **	massimo: 8.000 € **	all'Autorità giudiziaria

^{*} Ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 7, della L. 394/91.

** Possono essere comminate, in aggiunta, anche le sanzioni accessorie di cui all'Art 12 del D. Lgs. 4/2012

*** Incluse le attività di Whale-watching

Violazione	Normativa di riferimento	Sanzione prevista dalla norma	Sanzione prevista ex L. 689/81 (da comminarsi all'atto dell'accertamento)	Sanzione pecuniaria prevista dall'Ente gestore (Art. 35, comma 5 del Regolamento) da comminarsi trascorsi 60 gg	In caso di reiterazione (sanzioni da comminarsi a cura dell'Ente gestore)
Disciplina della Pesca a grande circuizione e a strascico Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 23 del Regolamento e Artt. 10 e 11 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 Art. 23 del Regolamento e Artt. 10 e 11 del D.Lgs. 9	da 2.000 € a 12.000 € da 2.000 € a 12.000 €	in zona A, B e C: penale *. In zona D: il doppio del minimo: 4.000 € ** in zona A, B e C: penale *. In zona D: il doppio del	In zona D: i due terzi del massimo: 8.000 € ** In zona D: il massimo: 12.000 € **	Sanzione pecuniaria e revoca autorizzazione Segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina del pescaturismo Mancato possesso dell'autorizzazione	gennaio 2012, n. 4 Art. 24 del Regolamento Art. 24 del Regolamento	da 25 € a 1.032 € da 25 € a 1.032 €	minimo: 4.000 € ** In zona A: penale *. In zona B e C: il doppio del minimo: 51 In zona A: penale *. In zona B, C, D: il doppio del minimo: 51 €	In zona B e C: un terzo del massimo: 344 € In zona B, C e D: la metà del massimo: 516 €	Sanzione pecuniaria e sospensione autorizzazione per 7 gg Segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina dell'attività di pesca sportiva Mancato possesso dell'autorizzazione	Art. 25 del Regolamento Art. 25 del Regolamento	da 25 € a 1.032 € da 25 € a 1.032 €	In zona A: penale *. In zona B, C e D: il doppio del minimo: 51 € In zona A: penale *. In zona B, c e D: il doppio del minimo: 51 €	In zona B, C e D: un terzo del massimo: 344 €. In zona B, c e D: la metà del massimo: 516 €	Sanzione pecuniaria e revoca dell'autorizzazione In zona B: il massimo: 1.032 €. In zona C e D: due terzi del massimo: 688 €.
Pesca subacquea	Art. 25 del Regolamento e Artt. 10 e 11 del D.L.gs. 9 gennaio 2012, n. 4	da 2.000 € a 12.000 €	In zona A: penale. In zona B, C e D: il doppio del minimo: 4.000 € **	In zona B, C e D: i due terzi del massimo: 8.000 € **	Segnalazione all'Autorità giudiziaria

^{*} Ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 7, della L. 394/91.

** Possono essere comminate, in aggiunta, anche le sanzioni accessorie di cui all'Art 12 del D. Lgs. 4/2012